

iter relativo alla approvazione del piano paesistico la cui mancanza, in uno alle perplessità riguardanti la perimetrazione del parco, ha costituito e costituisce un serio ostacolo al rilancio economico e produttivo dell'area;

allo stato, è preclusa ogni possibilità di accesso ai fondi Pop e alle provvidenze della legge 488 sulla imprenditoria, mentre, per la vigenza dei vincoli della legge Galasso, è impedita qualsiasi attività costruttiva —:

quali ragioni abbia sinora rallentato la definizione del predetto piano e quali provvedimenti si intendono adottare per promuovere in tempi brevi l'efficacia del piano stesso. (4-31065)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

GAZZILLI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

Castel di Sasso è un piccolo comune della provincia di Caserta sito in zona montana e particolarmente depressa;

nonostante la sfavorevole collocazione, la storia di quella comunità è assai antica tant'è che nel territorio comunale si rinviene una importante testimonianza della età medioevale;

trattasi della chiesetta duecentesca di San Biagio *extra moenia* nella quale sono conservati, in pessime condizioni, diversi affreschi simili, per stile, a quelli esistenti nella basilica benedettina di Sant'Angelo in Formis;

la cappella è esposta al degrado e alle azioni ingiuriose dell'uomo —:

se non ritenga di dover promuovere il recupero del sacro edificio sopra menzio-

nato in vista della valorizzazione turistico-culturale del comune predetto e delle località limitrofe. (4-31066)

* * *

COMMERCIO CON L'ESTERO

Interrogazione a risposta in Commissione:

COPERCINI e PAOLO COLOMBO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

secondo il regolamento (UE) 1294/1999 del 15 giugno 1999 fino alla data del 30 giugno 2000 i rapporti commerciali fra soggetti comunitari e soggetti diversi dal governo jugoslavo, ed i relativi regolamenti finanziari, erano liberi, salvo per prodotti soggetti ad embargo;

secondo il medesimo regolamento, nel testo vigente fino allo scorso 3 giugno, vi era una presunzione che le società operanti all'interno del territorio jugoslavo (ad eccezione delle banche jugoslave e di quelle contenute nell'allegato al regolamento) fossero private, mentre solo quando l'operatore comunitario fosse stato in possesso di « elementi di prova fondati » in ordine all'appartenenza di una specifica società commerciale jugoslava al governo jugoslavo, allora scattava il divieto di effettuare pagamenti;

tutti i pagamenti previsti nei rapporti tra i soggetti comunitari ed i soggetti jugoslavi diversi dal governo jugoslavo dovevano essere effettuati senza coinvolgere banche jugoslave, in quanto le banche jugoslave erano considerate come « parte del governo jugoslavo », per cui era in uso la prassi di provvedere al pagamento dei fornitori privati jugoslavi su conti bancari aperti dai fornitori stessi in Paesi diversi dalla Jugoslavia;

con regolamento (CE) n. 723/2000 del 6 aprile 2000, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia, il Consiglio dell'Unione europea

ha inasprito le disposizioni in essere nell'ambito delle misure di embargo, in precedenza da tempo decretate dall'Unione europea nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia;

dal 30 giugno non è quindi più possibile effettuare pagamenti attraverso il sistema bancario direttamente a soggetti di detta Repubblica, in quanto tutte le società, imprese, istituzioni o entità situate, registrate o costituite nella Repubblica federale jugoslava si presume che siano « possedute o controllate dal Governo della Rfj »;

a partire dal 1° luglio 2000 è vietato provvedere a qualsiasi pagamento diretto o indiretto a società commerciali che abbiano sede o operino in Jugoslavia (articolo 3 reg. cit.), e tale divieto è rafforzato dalla norma di cui all'articolo 5 del Regolamento 1294/1999 la quale precisava che « È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l'elusione delle disposizioni degli articoli 3 e 4 »;

l'unica possibilità di deroga, espressamente prevista dal regolamento comunitario, è la raccolta della documentazione in base alla quale l'azienda del *partner* jugoslavo provi di essere « in grado di non assoggettare al Governo della Rfj e al Governo della Repubblica di Serbia il reddito derivante da operazioni con persone fisiche o giuridiche nell'ambito della Comunità »;

la documentazione va inviata al Ministero del commercio estero a Roma, che mensilmente formulerà delle liste da sottoporre all'approvazione dell'Unione europea, così come faranno le amministrazioni degli altri paesi membri dell'Unione europea, ma i tempi di una tale procedura non riusciranno a mettere al riparo le aziende dai danni economici che si produrranno con l'allungamento dei tempi di lavorazione delle merci;

risulta del tutto evidente come tali provvedimenti, sancendo l'improvvisa im-

possibilità del normale pagamento della lavorazione, causino seri danni economici a tutte le aziende che abbiano in corso rapporti d'affari con la Repubblica federale di Jugoslavia, quali ad esempio la fabbricazione di scarpe o di loro parti in conto lavorazione —:

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire affinché sia facilitata l'effettuazione dei pagamenti con le modalità previste dall'articolo 8, ultimo periodo, del regolamento (CE) 1294/1999, che prevedono « il pagamento mediante trasferimento della somma dovuta su un conto bancario esistente presso una banca comunitaria o di un paese terzo (e cioè non jugoslavo) di cui sia titolare il soggetto jugoslavo ». (5-08134)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta in Commissione:

CAVERI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il comma 9 dell'articolo 3 della legge 249 del 1997 sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede, nel quadro del piano di ristrutturazione di Raitre, una precisa volontà del legislatore rispetto ad alcune sedi della Rai, laddove si dice che devono essere predisposte « apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e province, a tutela delle minoranze liturgiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera »;

coerente con queste indicazioni di legge dovrebbe essere anche il riordino organizzativo della Rai che, tuttavia, nella recente scelta di inquadrare le direzioni di tutte le sedi e delle relative attività gestionali nella divisione 2, ha nuovamente evitato il trasferimento delle intere sedi di Aosta, Trieste e Trento nella stessa divi-